

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 3 ottobre 2018



## PONTE SUL POLCEVERA

Corriere Della Sera 03/10/18 P. 11 Il prof al pm: «Il ponte andava chiuso da Autostrade» 1

## ASTALDI

Corriere Della Sera 03/10/18 P. 31 La scure di S&P su Astaldi: è default 2

## ECONOMIA

Italia Oggi 03/10/18 P. 5 Chi vuole difendere l'Europa? 3

## TARIFFA MINIMA

Italia Oggi 03/10/18 P. 2 I MINIMI/FORFETTARI CON UN GRAN BENEFICIO LONGONI MARINO 4

## FORMAZIONE

Italia Oggi 03/10/18 P. 35 IL DATORE DI LAVORO NON PUO' FARE E-LEARNING CIRIOLI DANIELE 6

## PRIVACY

Sole 24 Ore 03/10/18 P. 27 Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l'identificazione Riccardo Borsari 7

## L'intervista

### Il testimone

# Il prof al pm: «Il ponte andava chiuso da Autostrade»

dall'inviata a Genova  
**Giusi Fasano**

«**L**a relazione della commissione ispettiva del ministero mi sembra chiarissima. Sulla base dei documenti che Autostrade ha messo a loro disposizione, i commissari hanno stabilito che il fattore di sicurezza era inferiore a 1. E allora diciamoci la verità: con quel dato Autostrade aveva l'informazione che bastava per chiudere il ponte. Non ci sono scuse che tengano. Lo chiudi e basta».

**È questo che ha spiegato nella sua deposizione davanti al pubblico ministero?**

«Anche questo, sì. Ne abbiamo parlato».

Il professor Carmelo Gentile è il docente del Politecnico di Milano che ha firmato lo studio sugli stralli del ponte Morandi (i tiranti) commissionato da Spea, la società ingegneristica di Autostrade.

**Nel suo studio lei scrisse, in sostanza, che la pila n.9, cioè il pilone crollato, era**

**Politecnico**  
Carmelo Gentile, docente sentito come persona informata dei fatti



**messa peggio del 10. I fatti le hanno dato tragicamente ragione...**

«La prego, non mi dia questa responsabilità».

**Si rimprovera qualcosa?**

«Ci ho pensato un milione di volte. Mi sono chiesto: avrei potuto fare qualcosa che non ho fatto? Ma io non avevo a disposizione i documenti dei commissari per trarre conclusioni sulla sicurezza, con il mio studio potevo osservare soltanto un pezzettino dell'insieme, le mie erano solo indagini fatte con i sensori sul posto. Non sono ancora riuscito a capire se quello che noi abbiamo osservato (le deformità alla pila n. 9, ndr) è connesso a quello che è successo».

**Passerà a vedere il ponte, oggi?**

«No, non me la sento. Sono molto turbato. Un conto è vedere le cose da lontano, parlarne da tecnico, altra cosa è entrare nei dettagli con chi ha visto i morti e i feriti».

**Come ha saputo del crollo e cosa ha pensato in quel momento?**

«Ero al mare. Mi ha chiamato mio fratello per avvisarmi ma lì per lì non ricordavo cosa avevo scritto sulla pila 9. Poi mi è venuto in mente e mia moglie mi dice che sono rimasto lì senza dire una parola per un quarto d'ora. Ero scioccato».

**Qualcuno di Autostrade l'ha mai contattata dopo il crollo?**

«Io non ho parlato con nessuno di loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# La scure di S&P su Astaldi: è default

Il gruppo ha chiesto il concordato in continuità. I cantieri: dalla metro 4 a Milano al tunnel del Brennero

**MILANO** Per l'agenzia Standard&Poor's il rating di Astaldi è scivolato a «D», il livello più basso di merito di credito. La richiesta di concordato preventivo in bianco presentata al Tribunale di Roma da Astaldi «prevede la sospensione dei pagamenti» ai creditori impedendo eventuali atti ingiuntivi. Per S&P «equivalente ad un default».

Quel che è certo è che il secondo gruppo di costruzioni in Italia, controllato dalla famiglia Astaldi e quotato in Borsa da oltre 15 anni, sta vivendo una situazione delicatissima che mette in discussione la continuità aziendale. Ciò rischia di avere ricadute pesanti nel Paese, perché Astaldi è impegnata in parecchie opere infrastrutturali, date le competenze ingegneristiche riconosciutele in tutto il mondo. Le difficoltà finanziarie e di solvibilità nei confronti dei creditori e del sistema bancario (tra le più esposte Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnp Paribas e BancoBpm)rischiano di avviare anche i lavori in cui Astaldi è impegnata come general

## Procedura

● Astaldi, il secondo gruppo di costruzioni in Italia, ha fatto domanda di concordato in continuità al tribunale di Roma

● La procedura, con la relativa nomina di un commissario, permette di congelare le richieste dei creditori di Astaldi, tra cui alcuni istituti di credito

● Astaldi ha costruito il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia (foto)

contractor o come azionista dei consorzi costituiti ad hoc. Gli interrogativi riguardano il primo lotto tra Verona e il bivio di Vicenza sulla tratta che nelle intenzioni (e in attesa della relativa copertura finanziaria) dovrebbe arrivare fino a Padova. Astaldi è socia del consorzio Iricav Due il cui committente è Rfi per un appalto pro-quota da 900 milioni. Un consorzio di cui fa parte anche Salini-Impregilo e Condotte finita in amministrazione straordinaria. A Mi-

lano, per i lavori della linea 4 della metropolitana, Astaldi è socio del consorzio MM4 che sta lavorando alla sua realizzazione. Un contratto dal valore di oltre un miliardo, di cui il 50% riconducibile alla società. Come alla costruzione della galleria di base del Brennero. Astaldi ha una quota del 42,51% del BTC (Brennero Tunnel Construction) per una commessa, che per la quota parte, vale oltre 400 milioni. La società è anche general contractor dei lavori per la metro C di Roma in via di realizzazione (sono state inaugurate alcune stazioni). E per la fermata di San Pasquale della linea 6 della metropolitana di Napoli il cui committente è Ansaldo Sts, controllata dai giapponesi di Hitachi (commessa da 70 milioni, 50 per competenza ad Astaldi). L'altro nodo importante, riguarda l'alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari, per la tratta fino a Cancellò. Il committente, anche qui è Rfi. Astaldi è in Ati, associazione d'impresa, con Salini-Impregilo.

**Fabio Savelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il ministro Savona spiega, in esclusiva per ItaliaOggi, che c'è chi predica bene e razzola male

## Chi vuole difendere l'Europa? E chi invece vuol difendere il suo interesse nazionale?

DI PAOLO SAVONA\*

**S**i sente ripetere che la Francia può programmare un deficit di bilancio per il 2,8% del suo pil, mentre l'Italia non potrebbe, perché il suo debito pubblico è inferiore al nostro. Queste affermazioni sono fuori da ogni schema logico di macroeconomia e paiono frutto di ideologia e superficiale valutazione della realtà. La Francia ha un doppio (twin) deficit, di bilancia estera e pubblica, accompagnata da un aumento dei prezzi al consumo che ha recentemente superato il tetto stabilito dalla Bce.

**Unica nei principali paesi dell'euroarea**, il suo disavanzo estero di parte corrente è dell'1,1% del pil, seguita solo dalla Grecia con il 1,2%. Vive cioè al di sopra delle proprie risorse. Il suo deficit di bilancio pubblico è del 2,4%, a livello di quello preventivato per il 2019 dall'Italia, attualmente al 2%. I dati sono quelli del *The Economist* che sono ben standardizzati per i confronti internazionali.

**Questa condizione richiederebbe una stretta fiscale**, ma il saggio di crescita reale della Francia è nell'ordine dell'1,7%, leggermente superiore al nostro, comunque insufficiente per affrontare la sua disoccupazione del 9,2%, non discosta dal 10,4% dell'Italia; ha dovuto pertanto scegliere se procedere nella direzione della stretta fiscale o puntare alla ripresa produttiva.

Si può discutere se ha scelto di attivare lo strumento adatto, ossia la riduzione delle tasse, ma si deve ritenere che, se ha deciso di aumentare il deficit pubblico, la sua scelta è comprensibile, pur essendo conscia che il risultato sarà un peg-

giornamento dei due deficit. Essa porta quest'onere a carico del resto del mondo assorbendo risparmio estero.

**L'Italia ha invece un avanzo di parte corrente sull'estero del 2,5%**, vive cioè al di sotto delle sue risorse, e ha un 2% per cento di deficit pubblico.

La concezione più elementare di politica economica suggerisce di espandere la domanda interna; secondo i canoni più classici anche «scavando fosse o costruendo piramidi». Intende invece affrontare la sua crisi di crescita, attualmente la più bassa dei principali paesi dell'eurozona, puntando a un mix tra investimenti e spese correnti per combattere, in particolare, la povertà e la disoccupazione giovanile.

Essa non chiede di assorbire risparmio estero, ossia portare il peso dell'aggiustamento sugli altri.

**Anche per l'Italia si può discutere** se ha scelto gli strumenti adatti, ma la discussione deve avvenire nel quadro della dinamica politica che deve affrontare. Una cosa è certa, che deve compensare due nuovi fattori di crisi: il primo è l'inversione della politica monetaria indotta dal raggiungimento del fatidico tetto del 2% nei prezzi al consumo dell'euroarea, con numerosi pa-

esi che l'hanno già superato, tra i quali la Francia e l'Olanda; il secondo la caduta generalizzata del saggio di crescita atteso, secondo i dati della Commissione

*La Francia, unica nei principali paesi dell'euroarea, ha un disavanzo estero di parte corrente che è dell'1,1% del pil, seguita solo dalla Grecia con l'1,2%. Vive cioè al di sopra delle proprie risorse. Il suo deficit di bilancio pubblico è del 2,4%, a livello di quello preventivato per il 2019 dall'Italia, attualmente al 2%*

Europea. Con l'eccezione della Germania, che però resta ancorata al suo 1,9%, tutti gli altri paesi si attendono una decrescita che va da un massimo di -0,8% per la Francia e -0,7% per l'Austria, a un minimo di 0,1% per il Belgio e 0,2% per Portogallo e Italia.

**Invero per l'Italia altre fonti ritengono** che il saggio di crescita del 2018 non sia di 1,3%, ma di 1,5, e la caduta attesa non sia di 1,1%, ma dello 0,9.

Anche trascurando le altalene statistiche, siamo di fronte a una generale caduta del livello di attività economica, senza nessuna reazione da parte delle autorità europee. Anzi con la reazione consueta che non si deve toccare il pilota automatico dei parametri fiscali «convenuti», qualsiasi cosa



Paolo Savona

*L'Italia ha un avanzo di parte corrente sull'estero del 2,5%, vive cioè al di sotto delle sue risorse, e ha un 2% per cento di deficit pubblico. Deve quindi espandere la domanda interna anche «scavando fosse o costruendo piramidi». Intende invece affrontare la sua crisi di crescita con investimenti e spese correnti*

accada. Queste note si limitano agli aspetti meramente macroeconomici, senza considerare le conseguenze sociali e politiche che una siffatta impostazione comporta, che da soli sarebbero sufficienti per cambiare registro.

**Ne conviene ampliare per la serenità delle relazioni intraeuropee l'analisi** fin qui condotta per considerare gli effetti causati da un avanzo di bilancia corrente estera dell'euroarea pari a 476,8 mld di dollari, di cui 320,6 della sola Germania, superiore all'analogo disavanzo degli Stati Uniti.

I gruppi dirigenti di un'Europa che ha bisogno di crescere per il bene dei suoi cittadini e della sua stessa esistenza, la quale accetta una siffatta condizione, deve spiegare perché non si mette seriamente a discutere del suo futuro, come il Governo italiano ha chiesto con il documento che sollecita una politeia invece di una governance, e indulge in posizioni superate dalla storia.

**È giunto il momento di decidere** chi vuole veramente l'Unione Europea, operando per mantenerla, o chi opera contro, facendo finta di volerla difendere.

*\*ministro per gli affari europei*



L'ANALISI

## I minimi/forfettari con un gran beneficio

**S**ecundo le anticipazioni fatte da numerosi esponenti della maggioranza, la cosiddetta flat tax si tradurrà, nei fatti, in un innalzamento della soglia del regime dei cosiddetti «minimi/forfettari», dagli attuali 30 mila a 65 mila euro (ma **Di Maio** vorrebbe alzare il tetto fino a 100 mila euro). Questa fortissima semplificazione del sistema tributario dovrebbe essere contenuta in uno dei provvedimenti collegati alla legge di bilancio 2019. Sarebbe una vera e propria rivoluzione, anche perché, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, le imprese individuali con ricavi inferiori a 65 mila euro sono oltre il 65% del totale, per i professionisti si arriva addirittura al 75%.

**Se, come pare, non saranno** previsti altri limiti oltre al fatturato, la grande maggioranza delle partite Iva sarà soggetta a un'aliquota del 15% dell'Irpef, non sarà più obbligata alla tenuta dei libri contabili, non dovrà più versare l'Iva e non sarà soggetta agli obblighi della fattura elettronica.

**Un vero e proprio terremoto,** dagli effetti difficili da calcolare. I contribuenti con redditi dichiarati di poco superiore ai 65 mila euro (o

DI MARINO LONGONI

100 mila, se il tetto sarà fissato a questa cifra) avranno,

per esempio, tutto l'interesse a rientrare nella categoria dei minimi/forfettari, molto più conveniente sia dal punto di vista della semplificazione contabile sia da quello del carico tributario. E per riuscire potrebbero «dimenticare» qualche migliaia di euro di fatture: il gioco vale la candela.

**Anche molti lavoratori dipendenti** avrebbero l'interesse a trasformarsi in lavoratori autonomi, a queste condizioni. E si moltiplicheranno i casi di spezzatino fiscale di attività produttive e studi professionali, pur di beneficiare di una dichiarazione dei redditi ipersemplificata, una forfettizzazione dei costi e l'esenzione dall'Iva e dagli obblighi di fatturazione elettronica (che partirà quindi monca): un vantaggio competitivo non indifferente rispetto alle realtà che resteranno fuori da questo regime.

**Facile prevedere che questa** riforma, se attuata, toglierà certamente lavoro a molti caf, associazioni di categoria e commercialisti, ma anche molto gettito alle casse dell'erario.

*Sarebbero una vera rivoluzione*

© Riproduzione riservata

## IMPROVE YOUR ENGLISH

### *A small taxpayers/flat-rate taxation scheme with a great benefit*

**A** According to the previews given by many influential representatives of the majority, the so-called flat tax will result in an increase in the threshold for the so-called "small taxpayers/flat-rate taxation" regime, from the current level of €30,000 to €65,000 (but **Di Maio** would like to raise the ceiling to €100,000). This very strong simplification of the tax system might be included in one of the measures related to the 2019 budget law. This would be a genuine revolution, also because individual enterprises with revenues of less than €65,000 account for more than 65% of the total and for professionals it is as high as 75%, according to data from the Agenzia delle Entrate.

**If, as it seems, there will be no other limits in addition to turnover, the vast majority of VAT-registered companies will be subject to an IRPEF rate of 15% - they will no longer be required to bookkeeping, to pay VAT and they will not be subject to e-invoicing obligations.**

This is like a real bomb, with effects that are hard to calculate. Taxpayers with a stated income of just over €65,000 (or €100,000,

if the ceiling will be fixed at this level), for example, will have every interest in falling into the category of small taxpayers/flat-rate tax regime, which is much more advantageous both from the point of view of accounting simplification and from that of the tax burden. And to do that, they could «forget» a few thousand euros of invoices: the juice is worth the squeeze.

**Even many employees would have the incentive to become self-employed, under these conditions. And there will be a multiplication of fiscal split-ups in productive activities and**

*This would be a real revolution*

professional firms, in order to benefit from an oversimplified tax return, a flat-rate amount of costs and an exemption from VAT and electronic invoicing obligations (which will therefore start in a partial state): a considerable competitive advantage over the entities that will not be covered by this regime.

**It is a safe bet that, if implemented, this reform will certainly put many CAFs, trade associations and accountants out of business, but it will also put a lot of money in the state treasury.**

—© Riproduzione riservata—  
 Traduzione di Giorgia Crespi



La formazione sulla sicurezza solo da soggetti abilitati

## Il datore di lavoro non può fare E-learning

DI DANIELE CIRIOLI

**E**-learning vietato al datore di lavoro. La formazione in materia di sicurezza lavoro a distanza, infatti, può essere erogata soltanto dai soggetti «e-tutor» individuati dall'accordo stato-regioni 7 luglio 2016, tra cui non compaiono i datori di lavoro. Lo precisa la commissione per gli interpellati sulla sicurezza, con nota prot. 17946/2018 (interpello n. 7/2018), a risposta di un quesito avanzato dal consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

**Il dubbio.** La questione riguarda l'individuazione dei soggetti formatori di corsi ai lavoratori in modalità E-learning e a porla è stato il Cnr, partendo dalle disposizioni del Ttu sicurezza (art. 37 del dlgs n. 81/2008) e dell'accordo stato-regioni 21 dicembre 2011. In base a tali norme la formazione dei lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro, il quale può rivestire il ruolo di soggetto organizzatore di corsi sia in modalità frontale che in modalità E-learning secondo criteri e condizioni stabilite nell'allegato I all'accordo 21 dicembre 2011. Successivamente, però, è arrivato l'accordo stato-regioni 7 luglio 2016, relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi per la prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), il quale ha sostituito l'allegato I dell'accordo 21 dicembre 2011 con l'allegato II del nuovo accordo e ha, inoltre, ampliato le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A (corso base per Rspp e Aspp), all'aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica di lavoratori di aziende

a rischio basso, secondo i criteri dettagliati nell'allegato II. Tale allegato II, nella parte relativa a requisiti e specifiche di carattere organizzativo, stabilisce che «il soggetto formatore dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 dell'allegato A (...)». Da qui il dubbio del Cnr: poiché l'allegato II dell'accordo del 2016 ha sostituito l'allegato I dell'accordo del 2011, questa disposizione («il soggetto formatore deve essere previsto dal punto 2 dell'allegato A») vale anche per la formazione dei lavoratori disciplinata dall'accordo del 2011?

**Il chiarimento.** Il Cnr, quindi, ha chiesto alla commissione di esprimere parere sull'applicazione delle norme dell'allegato II dell'accordo stato-regioni 7 luglio 2016, se cioè si rivolgono «esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp, senza estensione ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E-learning per i propri lavoratori secondo modalità e criteri previsti dall'accordo 21 dicembre 2011». La commissione spiega che, sulla base di quanto stabilito nell'accordo del 2016, i soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 dell'allegato A e solo i soggetti ivi previsti possono erogare la formazione in modalità E-learning, nel rispetto delle norme dell'allegato II dello stesso accordo. In tale elenco dei soggetti «e-tutor» (cioè abilitati a erogare formazione in modalità E-learning) non compaiono i datori di lavoro. Il nuovo accordo, conclude la commissione, supera «le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina».

—© Riproduzione riservata—



# Privacy, sotto tutela tutti i dati che consentono l'identificazione

## REGOLAMENTO GDPR

Qualsiasi informazione distintiva è equipollente al nome anagrafico

Tocca al «titolare» valutare la probabilità che terzi identifichino l'interessato

**Riccardo Borsari**

Il decreto di adeguamento al regolamento Gdpr (Dlgs 101/2018) recepisce in toto la nozione di «dato personale» in continuità con la precedente legislazione Ue. Pertanto, sono da ritenersi attuali le elaborazioni concettuali e le applicazioni maturate prima del Dlgs 101/2018 e del Gdpr, con riguardo all'opinione n. 4/2007 del «Gruppo di lavoro ex art. 29».

L'articolo 4, n. 1, del Gdpr definisce il dato personale come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)». L'identificazione/identificabilità dell'interessato è un requisito essenziale: non basta l'astratto collegamento del dato con una persona, ma occorre che quest'ultima sia singolarmente identificata o almeno possa esserlo; altrimenti, l'informazione rimane anonima e, quindi, estranea alle tutele del Regolamento. Malgrado l'apparente chiarezza della norma, nella pratica quotidiana ci si interroga su cosa vada realmente considerato «dato personale» in un determinato contesto.

Per consolidata impostazione, non occorre arrivare a conoscere il nome della persona, ma è sufficiente che questa venga distinta dagli altri membri di un gruppo. Ne deriva l'equipollenza, quanto alla nozione di dato personale, tra nome anagrafico e qualsiasi altro elemento informativo o complesso di elementi informativi – anche se detenuti da titolari diversi – ugualmente dotati di attitudine distintiva (immagini, suoni, codice identificativo, descrizione, «l'uomo

vestito di nero al semaforo»). Nemmeno rileva che la persona sia individuabile da chiunque: ciò che determina l'applicazione delle tutele privacy e data protection è, invece, che essa possa essere distinta o riconosciuta con ragionevole probabilità almeno da qualcuno. Inoltre, dalla premessa che solo alcuni soggetti siano in grado di individuare l'interessato non deriva la conseguenza che una certa informazione sia «dato personale» solo rispetto a costoro, e non agli altri: questo implica che il titolare del trattamento potrebbe anche non conoscere l'identità dell'interessato, né avere modo di determinarla.

Nelle più complesse ipotesi, il collegamento tra identificativo e persona fisica non si configura in termini di certezza bensì di mera possibilità (ad esempio, l'immagine del volto di un soggetto non ancora identificato, ma che possa esserlo). Secondo l'articolo 4, n. 1, Gdpr «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente», ossia, secondo l'interpretazione del Gruppo ex art. 29, attraverso un collegamento dell'identificativo rispetto alla persona fisica di tipo immediato (nome) o mediato (codice fiscale), il quale ultimo consente l'identificazione soltanto attraverso un'operazione ulteriore (confronto con specimen, registri o elenchi).

Ai fini della nozione di identificabilità è essenziale il criterio della «ragionevole probabilità», nel senso che non ha pregio qualsiasi identificazione possibile, bensì, secondo il Considerando n. 26 Gdpr, solo quella a cui si possa pervenire tenendo conto dei mezzi che è probabile verranno utilizzati dal titolare o da un terzo.

La «ragionevole probabilità» va intesa come probabilità «qualificata», ossia con un margine di verifica apprezzabile. Il legislatore Ue fornisce parametri di riferimento alla stregua dei quali determinare se l'utilizzo dei mezzi di identificazione appaia o no ragionevolmente probabile: per il Considerando n. 26 occorre guardare all'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'iden-

tificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili, sia degli sviluppi tecnologici. Nella valutazione del rischio, il Gruppo ex art. 29 suggerisce un approccio ex ante, integrato da verifiche periodiche, che tengano conto dello stato dell'arte e del mutamento dei contesti rilevanti: in particolare, per stabilire se le informazioni in suo possesso soggiacciono alla disciplina del Gdpr e della normativa interna, il titolare del trattamento deve valutare in ottica prognostica ogni fattore (tipologia dei dati trattati, finalità del trattamento, interessi di terzi a conoscerli ecc.) potenzialmente idoneo a incidere sulla ragionevole probabilità che altri pervengano all'identificazione dell'interessato. È il caso delle immagini della videosorveglianza, che vanno sempre considerate dati personali in quanto la finalità del trattamento è proprio quella di pervenire all'identificazione degli interessati laddove necessario; e ciò ancorché, nella pratica, non tutti i soggetti ripresi siano identificabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

